



DOCUMENTO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2067/S e connessi – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*

Art. 3

Sopprimere integralmente.

Art. 4

Sopprimere integralmente.

Art. 5

Sopprimere integralmente.

Art. 6

Sopprimere integralmente.

Art. 7

Sopprimere integralmente

Art. 9

Al comma 1 lettera a), dopo le parole <<“2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione”>>, sono aggiunte le seguenti parole: <<“, comunque per un tempo non superiore a tre anni”>>.

Al comma 1 lettera a), sono soppresse le parole da <<3-quater >> a <<tre mesi>>.

Al comma 1 sono soppresse le parole da <<“b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:”>> a <<“Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente”>>.

Al comma 1 le parole <<“c) il secondo comma è abrogato”>>, sono sostituite dalle parole: <<“b) il secondo comma è abrogato”>>.

Laddove non si dovesse procedere alla soppressione delle parole sopra indicate, si propone il seguente emendamento:

Al comma 1 lettera b) numero 1) le parole <<“1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio”>>, sono sostituite dalle parole: <<“1) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio”>>.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it camerepenali@libero.it C.F. 05386821002 P.I 08989681005



Al comma 1 lettera b) numero 1) le parole <<“per un tempo comunque non superiore a due anni”>>, sono sostituite dalle parole: <<“per un tempo comunque non superiore a un anno”>>.

Al comma 1 lettera b) numero 1) sono soppresse le parole <<“oltre i termini previsti dall’art 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale”>>.

Al comma 1 lettera b) numero 2) le parole <<“2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva”>>, sono sostituite dalle parole: <<“2) dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio”>>.

Al comma 1 lettera b) numero 2) sono soppresse le parole <<“oltre i termini previsti dall’art 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale”>>.

Art. 17

La rubrica della norma è sostituita dalla seguente: <<Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari, del procedimento di archiviazione e del sequestro preventivo>>

Il comma 1 è sostituito dal seguente <<I commi 3 e 4 dell’art. 104 del codice di procedura penale sono abrogati>>.

Al comma 3, le parole <<“entro il termine di cinque giorni”>> sono sostituite dalle parole <<“entro il termine di dieci giorni”>>.

Al comma 5, dopo le parole “le seguenti modificazioni:”, sono aggiunte le seguenti parole: <<a) All’art. 407, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all’art. 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere”>>.

Al comma 5 la lettera <<“a”>> è sostituita con la lettera <<“b”>>, la lettera <<“b”>> è sostituita con la lettera <<“c”>>.

Dopo il comma 5 sono inserite le seguenti parole: <<6. Al comma 2 dell’art. 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: “notizie di reato” sono aggiunte le seguenti: “indicando la data di decorrenza del termine di cui all’art. 405 comma 2”>>.

E’ inserito il comma 12: << “al comma 2 dell’art. 321, dopo le parole “Il giudice”, sono aggiunte le seguenti: “, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza,”; al comma 2 bis, dopo le parole “del codice penale il giudice”, sono aggiunte le seguenti: “qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza; al comma 3 le parole “le condizioni di applicabilità di cui al comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono”>>.

E’ inserito il comma 13: << “al comma 1 dell’art. 325 sono soppresse le seguenti parole: “per violazione di legge”; al comma 3 le parole “commi 3 e 4”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 3, 4 e 5”



Art. 21

Il comma 3 è sostituito dal seguente: <<All'art. 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice">>.

Il comma 5 è sostituito dal seguente: <<Al comma 4 dell'art. 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con la partecipazione necessaria del difensore">>

Dopo il comma 5, è inserito il comma 5 bis: <<All'art. 441 dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "7. Quanto il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

8. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'art. 438, comma 3.

9. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente"

10. Si applicano le disposizioni dell'art. 441 bis, comma 4.

11. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.>>

Art. 23

Sopprimere integralmente.

Laddove non si dovesse procedere alla soppressione integrale, si propone il seguente emendamento:

La parola <<"indicano" è sostituita con la parola "espongono">>

Art. 25

Le parole da << "Nel caso di irrogazione" a "dieci volte tale ammontare">> sono sostituite dalle seguenti: << "Il giudice può aumentare l'ammontare della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 135 sino al triplo o diminuirlo sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace, ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa">>

Art. 27

Al comma 2 sono soppresse le parole <<anche istruttorie>>

Il comma 3 è soppresso.

Art. 28

Al comma 1 sono soppresse le parole da <<"3. Fermo restando">> a <<"della complessità dei procedimenti">>.

Art. 29

Il comma 1 è soppresso



Il comma 3 è soppresso.

Il comma 5 è soppresso.

Il comma 6 è soppresso.

Il comma 7 è soppresso.

Art. 30

Al comma 2, le parole: <<“provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”>>, sono sostituite dalle seguenti: <<“non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d’appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica”>>.

Al comma 2, dopo le parole: << dell’avvenuta conoscenza del procedimento.>> sono aggiunte le seguenti parole: << In caso di estradizione dall’estero il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato>>.

Al comma 2, di seguito al comma 2 dell’art. 629 bis del codice di procedura penale, dopo le parole <<“del procedimento.”>>, è aggiunto il seguente periodo: <<“In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato”>>.

Art. 34

Sopprimere integralmente.

Art. 36

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: <<nel procedimento>> sono aggiunte le seguenti parole <<e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova>>

Al comma 1 lettera a) sopprimere parole: <<in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito>>

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: <<giustizia penale>> sono aggiunte le seguenti parole: <<prevedendo, inoltre, divieti e limiti all’autorizzazione, all’ascolto, alla verbalizzazione, all’annotazione, alla conservazione, all’utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell’esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore>>.

La disposizione, a seguito dell’approvazione degli emendamenti sopra esposti risulterebbe così modificata:

<<prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione



cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore>>

Roma, 25 maggio 2016

Il Segretario

Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci